

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 20 del 27/12/2022

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera Consiglio Comunale recante:
“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000”.

La sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con delibera del Consiglio Comunale N. 35 del 23 settembre 2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale

VISTA

La documentazione, messa a disposizione dall’Ufficio Comunale, ricevuta a mezzo pec in data 22/12/2022, costituita:

- Dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, C.1, lett.A), del D.LGS. 267/2000”, redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizio n. 1 - dell’Ente, Rosetta Sirimarco. Dalla proposta è emerso che le somme complessivamente dovute dall’Ente, derivano da N.2 Sentenze e da N.2 Decreti Ingiuntivi, emessi in seguito a controversie giudiziarie, nelle quali il Comune di Fagnano Castello è risultato parte soccombente, per un ammontare complessivo pari ad Euro 51.462,27;

PREMESSO

- Che in data 21/12/2022, con Deliberazione n. 47, il Consiglio Comunale del Comune di Fagnano Castello, ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243–bis TUEL D.Lgs n. 267/2000 ;

- Che l'Ente ha subordinato, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, inseriti nel piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis TUEL , che sono stati censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

ESAMINATI

I Documenti necessari per la verifica dei debiti fuori bilancio , cui alla presente proposta, che sono stati allegati, al piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis T.U.E.L., e ne fanno parte integrante e sostanziale, qui di seguito elencati:

- Allegato 4 –Rubricato “ Attestazione debiti fuori bilancio dei responsabili per il contenzioso in essere”– Con il quale Sono acquisite agli atti, le attestazioni sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, riconosciuti da parte di tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, o non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge. In particolare si richiama

- a) L' Attestazione sussistenza debiti fuori bilancio, ex art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, rilasciata in data 16/12/2022, dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizio n. 1, per quattro distinte Sentenza Esecutive, per un' importo complessivo di Euro 51.462,27;

-Allegato 5 – Schede debiti fuori bilancio – contenute per ciascuno debito la scheda di rilevazione della partita debitoria, le Generalità del creditore, l' Oggetto della spesa, la Tipologia del debito fuori bilancio (Sentenze, D.Ingiuntivo o fatture), la relazione tecnica del responsabile di settore sulla formazione del debito fuori bilancio, nonché la documentazione originaria da cui scaturisce il debito.

VISTO

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare;

- l'art. 239 lettera b) numero 6 , in cui è previsto che l'organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere, in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- l'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2), che prevede tra l'altro il rilascio del parere da parte dell'Organo di Revisione sulla verifica degli equilibri di bilancio; -

- il comma 1 dell'art. 194 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- L'art. 193 TUEL, che richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

VISTO

- L'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma precisa che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

CONSIDERATO

Che i Giudici Contabili, hanno affrontato compiutamente la materia, per quanto attiene al concetto di "sentenze esecutive (di cui alla lettera a))":

- Con Deliberazione n. 166/2021-/PAR, la Corte dei conti Sez. Regionale di Controllo per la Campania è intervenuta a chiarimento dell'accezione di significato da attribuire alle sentenze esecutive :

"ricomprende anche titoli che, pur non assumendo la forma di sentenza, abbiano, comunque, l'attitudine ad essere eseguiti coattivamente". Pur non assumendo tecnicamente la forma di sentenza, "tra i numerosi provvedimenti di condanna che non sono sentenze, ma costituiscono titoli esecutivi e che ai sensi dell'art. 474 c.p.c. sono idonee a fondare una esecuzione forzata, a mero titolo esemplificativo, si annoverano:

- l'ordinanza emessa da giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.;
 - l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro ex art. 423 c.p.c.;
 - il dispositivo di condanna emesso dal giudice del lavoro ex art. 431 comma 2 c.p.c.;
 - **il decreto di liquidazione delle somme dovute a favore del CTU ex art. 168 del Dpr 115/2002;**
 - **il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo".**
- Con la deliberazione n. 326/2017, la Corte dei Conti Sezione Lombardia, ha evidenziato che, di fronte ad una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussiste l'obbligo per l'ente di riconoscere il relativo debito con le modalità di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel. Tale obbligo decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, primo comma, c.p.c.). È in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica,

vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo di bilancio dell'ente.

Con specifico riferimento alla tipologia indicata alla lettera a), l'attuale formulazione (id est, "sentenze esecutive") si differenzia da quella contenuta nell'art. 37 del previgente decreto legislativo n. 77 del 1995 (id est, "sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive"): in sostanza, il legislatore del 2000 ha ritenuto perfezionato l'obbligo di pagamento in virtù della mera esecutività della sentenza, a prescindere dall'intervenuta irretrattabilità della statuizione giurisdizionale discendente dal passaggio in giudicato.

ACCERTATO

- Che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lett. a) Sentenze Esecutive;

- Che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione contenuta nell'art. 37 del previgente decreto legislativo n. 77 del 1995, tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. In sostanza il legislatore del 2000, ha ritenuto perfezionato l'obbligo di pagamento in virtù della mera esecutività della sentenza, a prescindere dall'intervenuta irretrattabilità della statuizione giurisdizionale discendente dal passaggio in giudicato.

La ratio della modifica operata è da rinvenirsi nel testo, così come emendato, dell'art. 282 cod. proc. civ., ai sensi del quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

- Che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria;

- Che sussiste l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Fagnano Castello, per il "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), al fine di dare esecuzione, al giudicato, per n. 2 distinte sentenze e per n. 2 Decreto Ingiuntivo, emessi dal Tribunale ordinario di Cosenza, riferiti a controversie giudiziarie nelle quali il Comune di Fagnano Castello è risultato parte soccombente e, pertanto, è stato condannato al pagamento delle obbligazioni pecuniarie scaturite dai medesimi provvedimenti giurisdizionali, nonchè al fine di evitare le conseguenze dannose per l'Ente per il mancato adempimento nei termini previsti, ed evitare la maturazione di ulteriori oneri posti a carico del bilancio dell'Ente;

- Che, in relazione a ciascun debito, nei documenti esaminati è evidenziata le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VERIFICATI

I prospetti contenuti nella proposta di delibera, dai quali si evince, che le somme poste a carico del Comune di Fagnano Castello, che è stato condannato a pagare, in quanto parte soccombente, sono state determinate, nella misura indicata dai provvedimenti emessi dall' autorità giudiziaria. Tuttavia, non risulta conteggiata l'imposta dovuta per la registrazione delle sentenze, per la quota di competenza dell'Ente, il cui importo dovrà essere liquidato dall'Agenzia delle Entrate. La tassa di registrazione associata ad ogni sentenza divenuta esecutiva, potrebbe richiedere un'integrazione della somma da riconoscere. A titolo riepilogativo, qui di seguito, sono richiamati la tipologia di debito da riconoscere, l'oggetto della spesa, il provvedimento emesso dall' autorità giudiziaria, ed i prospetti di calcolo con indicazione analitica dell'importo da riconoscere a favore creditori coinvolti:

- 1) **Decreto Ingiuntivo N.1348/2019 RNG 3531/2019 Tribunale Ordinario di Cosenza . Vertenza Santise Costruzioni Srl, con sede in Cosenza Via Bendicenti Palazzo CGF snc – P. IVA 02333580781/Comune di Fagnano Castello.**
Oggetto della spesa: Spese su Decreto Ingiuntivo N.1348/2019 RNG 3531/2019.

A seguito del ricorso per la concessione del Decreto Ingiuntivo, depositato dalla società Santise Costruzioni Srl, iscritto al nr. 3531/2019 R.G, il Tribunale Ordinario di Cosenza, emetteva Decreto ingiuntivo nr. 1348/2019, con cui ingiungeva al Comune di Fagnano Castello di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

- la somma di euro 25.004,07;
- gli interessi come da domanda (moratori calcolati dalla data di messa in mora 31/07/2019);
- le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in euro 550,00 per onorari e in euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% IVA e CPA ed oltre alle successive occorrenze.

Il Comune di Fagnano Castello, emetteva Determina Dirigenziale n.111 del 24.06.2019, per il pagamento della sorte capitale.

La parte ricorrente Santise Costruzioni Srl in data 25.02.2020 notificava, ai sensi della L. n. 53/94, formale atto di precetto con il quale intimava al Comune di Fagnano Castello di pagare, entro il termine di 10gg dalla notifica del prefato, il complessivo importo di € 28.020,58 comprensivo di sorte capitale, interessi moratori, spese di procedura, oltre rimborso forfetario al 15% IVA e CPA.

In data 30/3/2020 il Comune di Fagnano Castello emetteva il mandato di pagamento n. 315 a favore del creditore per la sorte capitale pari ad euro 25.004,07.

IMPORTO DA RICONOSCERE AL CREDITORE:

INTERESSI MORATORI ES. DEL 19.12/12
dal dovuto al 08.04.2020

€ 1.179,69

SPESA PROCESSUALE LIQUIDATA IN VIRTU' DELL'ART. 91

€ 550,00

RIMB. FORF. (15%)

€ 82,50

CDA (4%)

€ 25,30

I.V.A. 22%

€ 144,72

SEDE ESENTI

€ 135,90

TOTALE SPESA PROCEDURA DI INGIUNZIONE

€ 948,02

COMPENSO PER IL PROGETTO

€ 567,00

RIMB. FORF. (15%)

€ 85,05

CDA (4%)

€ 26,08

I.V.A. 22%

€ 149,79

SEDE ESENTI

€ 13,57

DIRETTI RILASCIATI FORMULA ESECUTIVA

€ 13,57

TOTALE COMPENSO PER IL PROGETTO

€ 840,89

Totale complessivo debito

€ 3.268,60

- 2) Decreto Ingiuntivo N.818/2022 del 13.06.2022 R.G. n.1444/2022. Tribunale Ordinario di Cosenza. Vertenza Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo/Comune di Fagnano Castello :

Oggetto della spesa: Oneri relativi alla convenzione della gestione associata (Belvedere Marittimo-

Fagnano Castello) del servizio di segreteria comunale relativamente al periodo 01.12.2015/30.09.2016.

A seguito del ricorso per la concessione del Decreto Ingiuntivo, depositato dall'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, iscritto al R.G.n.1444/2022, il Tribunale Ordinario di Cosenza, emetteva D.Ingiuntivo N.818/2022, pubblicato in data 13/06/2022, considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., con cui ingiunge al Comune di Fagnano Castello di pagare alla parte ricorrente:

- la somma di € 39.715,97;
- gli interessi come da domanda (legali dal dovuto al soddisfo);
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per onorari, in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.p.a.;

IMPORTI DA RICONOSCERE AL CREDITORE

Somme in favore dell'OSL Comune di Belvedere Marittimo

SORTE CAPITALE € 39.715,97

interessi 01.10.2016/31.12.2022 € 1.016,73

totale € 40.732,70

Spese di procedura

onorari diritti competenze € 1.305,00

rimbors. forfettario 15% € 195,75

cpa 4%	€	60,03
spese Esenti art. 15, DPR 633/72	€	286,00
<u>totale</u>	€	<u>2.190,15</u>
totale complessivo debito	€	42.922,85

3) Sentenza N.1402/2022 del 20.07.2022 RG. n.3350/2016 Tribunale di Cosenza Vertenza . Cozza Francesco/Comune di Fagnano Castello :

Oggetto della spesa: Oneri derivanti da Sentenza N.1402/2022 del 20.07.2022 RG. n.3350/2016.

A seguito della sentenza N. 1402/2022, pubblicata in data 20.07.2022 , il Tribunale di Cosenza condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del l.r.p.t, al risarcimento del danno in favore del Sig.Cozza Francesco che liquida in € 1.102,50 ed € 600,00 per danno patrimoniale oltre accessori come in parte motiva;

Nella medesima sentenza, condanna il Comune di Fagnano Castello parte convenuta soccombente, in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 137 per spese e € 1.378 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a., in favore del procuratore antistatario Avv.Branchicella.

Il Tribunale di Cosenza emette decreto di liquidazione del CTU, nella causa RG.n.3350/2016, posto definitivamente a carico del Comune di Fagnano Castello, parte convenuta soccombente, ed è stato liquidato in euro 414,03 per compenso in favore del CTU dott. Li Preti.

IMPORTI DA RICONOSCERE AL CREDITORE

Somme in favore del Sig. Cozza Francesco

danno biologico temporaneo	€	1.102,50
interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata (€ 980,00) e annualmente rivalutata fino al 20.07.2022	€	178,99
ulteriori dalla data della sentenza fino al 31.12.2022	€	6,51
danno patrimoniale	€	<u>600,00</u>
totale	€	1.765,50

Spese di lite

onorari diritti competenze	€	1.378,00
rimborso forfettario	€	206,70
CPA 4%	€	63,39
IVA su imponibile	€	362,58
spese	€	<u>137,00</u>
totale	€	2.147,67

con distrazione in favore dell'avv. M. Branchicella , procuratore antistatario.

Spese di liquidazione CTU

per onorario	€	414,03
CPA 4%	€	16,56
IVA su imponibile	€	<u>94,73</u>
totale	€	525,32
totale complessivo debito	€	4.438,49

4) Sentenza N.1280/2020 RG N.4906/2012. Tribunale di Cosenza .Vertenza Sammarro Lucia/Contro Comune di Fagnano Castello :

Oggetto della spesa: Oneri derivanti da Sentenza N.1280/2020 RG N.4906/2012.

A seguito della sentenza N. 1280/2020, pubblicata in data 19.07.2020, il Tribunale di Cosenza condanna il Comune di Fagnano Castello a rifondere in favore di Sammarro Lucia le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 200,00 oltre rimborsi spese generali al 12,5%, CAP e IVA, oltre spese vive per euro 33,00 per il primo grado ed in complessivi euro 300,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, oltre euro 63,50 per CU e bollo ed euro 12,61 per spese di notifica per il secondo grado.

IMPORTO DA RICONOSCERE AL CREDITORE:

Somme liquidate in sentenza

Per il primo grado di giudizio		
onorari diritti competenze	€	200,00
rimborso forfettario 12,50%	€	25,00
CPA 4%	€	9,00
IVA su imponibile	€	51,48
spese	€	33,00
	totale	€ 318,48
Per il secondo grado di giudizio		
onorari diritti competenze	€	300,00
rimborso forfettario 15%	€	45,00
CPA 4%	€	13,80
IVA su imponibile	€	78,94
spese	€	76,11
	totale	€ 513,85
totale complessivo debito	€	832,33

ATTESO

Che L'Ente ha individuato le risorse necessarie, per fronteggiare la copertura dei predetti debiti fuori bilancio, per le sentenze/D.I.intervenute, derivanti da 4 distinte controversie giudiziarie, per la somma complessiva, **di Euro 51.462,27**.

Che il finanziamento dei predetti debiti, viene garantito, mediante fondi appositamente stanziati, imputati al bilancio 2022, al capitolo di spesa 1057/0, al titolo 1.10.99.99.999, alla Missione 1, al Programma 3, in cui trova la necessaria capienza, salvaguardando quindi gli equilibri di bilancio (art. 175 comma 2 TUEL).

RILEVATO

Che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, indicati nella presente proposta, si dà attuazione al piano pluriennale di riequilibrio.

Visto, Il Parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e che la spesa trova copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Marco de Rito, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Visto, Il Parere "favorevole" in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, espresso dal Responsabile

del settore Affari Generali – Servizio 1 - Rosetta Sirimarco, contestualmente alla proposta di deliberazione in esame;

Visto, il Regolamento di contabilità Comunale attualmente vigente;

Visto, lo Statuto Comunale;

L'Organo di Revisione, effettuate le necessarie verifiche, ed alla luce di quanto sopra premesso, limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** alla proposta di delibera avente ad oggetto **il riconoscimento dei Debiti fuori bilancio, per la somma complessiva pari ad Euro 51.462,27**, derivante da diverse sentenze esecutive, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000.

RACCOMANDA ED INVITA

- l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertate eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- l'Ente a trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro
*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*